

REGOLAMENTO (CEE) N. 3917/91 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1991

che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, durante i negoziati nell'ambito dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), relativi all'attuazione del sistema armonizzato, sono stati aumentati i dazi doganali applicabili all'importazione di taluni grassi e oli di origine animale e vegetale non alimentari;

considerando che questo aumento reca pregiudizio agli operatori economici; che è quindi opportuno applicare i dazi doganali in vigore prima dei suddetti negoziati;

considerando che non deve tuttavia essere messo in discussione l'equilibrio delle concessioni e degli obblighi risultanti dal GATT;

considerando che conviene modificare i dazi doganali autonomi applicabili su detti prodotti; che occorre di conseguenza modificare il regolamento (CEE) n. 2658/87 ⁽¹⁾;

considerando che è auspicabile annullare gli effetti pregiudizievoli agli operatori economici; che è quindi opportuno

prevedere la retroattività della modifica dei dazi doganali autonomi al 1° gennaio 1988, data della messa in applicazione del sistema armonizzato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. La nomenclatura combinata che figura nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2658/87 è modificata conformemente all'allegato del presente regolamento.

2. Le sottovoci modificate della nomenclatura combinata di cui al presente regolamento sono applicate come suddivisioni della Taric fintantoché non verranno inserite nella nomenclatura combinata secondo le modalità dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2658/87.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. DANKERT

(1) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 3916/91 (vedi pagina 28 della presente Gazzetta ufficiale).

ALLEGATO

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1518 00	Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominati né compresi altrove:			
1518 00 10	— Linossina	20	12	—
	— Oli vegetali fissi, fluidi, semplicemente miscelati, destinati ad usi tecnici od industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana ⁽¹⁾ :			
1518 00 31	— — greggi	5 ⁽²⁾	5	—
1518 00 39	— — altri	8 ⁽²⁾	8	—
	— altri:			
1518 00 90 ⁽³⁾	— — Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516	15	12	—
	— — altri:			
1518 00 90 ⁽⁴⁾	— — — Miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o loro frazioni	2	12	—
1518 00 90 ⁽⁵⁾	— — — altri	15	12	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

⁽²⁾ Oltre al dazio è prevista, in talune condizioni, la riscossione di un importo di compensazione.

⁽³⁾ Codici TARIC per il 1991: 1518 00 90 * 20.

⁽⁴⁾ Codici TARIC per il 1991: 1518 00 90 * 30.

⁽⁵⁾ Codici TARIC per il 1991: 1518 00 90 * 90.